

LA DECERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI TRA P.A. E PRIVATI

NORMA

L'art. 43 del D.P.R. 445/2000 come modificato dalla L. 183/2011 stabilisce che dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso DPR, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La norma deve intendersi riferita ad informazioni su stati, qualità personali e fatti del dichiarante o di altri soggetti che siano a diretta conoscenza del dichiarante stesso.

In tali casi l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio presso l'altra amministrazione anche per fax e via telematica.

In caso di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente deve acquisire direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

APPLICABILITA' AGLI SPISAL

Dal 1 gennaio 2012, gli SPISAL acquisiscono direttamente presso le altre amministrazioni le informazioni relative a:

- permesso di costruire, DIA o SCIA conseguiti presso i Comuni di competenza;
- certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco;
- atto costitutivo della Società, forma societaria, compagine sociale, comparto produttivo dell'azienda presso la Camera di Commercio competente;
- conformità degli impianti e verifiche periodiche compiute presso l'INAIL (ex ISPESL) o ARPAV;
- denuncia dell'infortunio e relativa documentazione sanitaria (1° certificato medico, di continuazione e, chiusura) presso l'INAIL.

Con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria nota del 16.01 2012 ha stabilito che non ricada nell'ambito delle certificazioni con conseguente permanere delle possibilità per le P.A. di acquisirlo presso il soggetto interessato.